



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 38	di data 22/02/22

Oggetto: LEGGE 30.12.2018 N. 145, ART. 1, COMMA 917. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. RIMBORSI SOMME ACQUISITE A TITOLO DI MAGGIORAZIONE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. ACCOGLIMENTO RICHIESTE DI RIMBORSO, IMPEGNO DI SPESA PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2022 E 2023. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che:

- il decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 recante “Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”, al Capo I, abrogato dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- l'art. 11, comma 10, della legge 27.12.1997 n. 449 recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, ha consentito di incrementare le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni fino ad un massimo del 20% della tariffa base a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- la legge 23.12.1999 n. 488, modificando il citato comma 10 dell'art. 11, ha altresì concesso la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2000, di incrementare sia le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità che dei diritti sulle pubbliche affissioni fino ad un massimo del 50% sulla tariffa base per le superfici superiori al metro quadrato;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16.02.2001 ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria del richiamato articolo 12 del D.Lgs. n. 507/93 a decorrere dal 1° gennaio 2002;

considerato che, nel corso degli anni, da parte del Comune di Trento sono stati operati gli incrementi della tariffa base avvalendosi della facoltà riconosciuta dalle sopra elencate disposizioni normative (incremento generalizzato del 20% dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché del 50% dei soli diritti sulle pubbliche affissioni relativi a messaggi pubblicitari superiori al metro quadrato);

preso atto che:

pagina 1/6

- ad opera dell'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012 è stata abrogata la possibilità riconosciuta ai Comuni di aumentare le tariffe dell'Imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 15 del 10.01.2018 depositata in data 30.01.2018, ha dichiarato l'illegittimità delle maggiorazioni fino al 50%, operate sulle tariffe base di cui al citato decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, deliberate, anche tacitamente, dai Comuni a partire dall'anno 2013, confermando nel contempo la legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 739, della legge 28.12.2015 n. 208, che aveva la funzione di salvaguardare le delibere dei Comuni che avevano già deliberato la maggiorazione;
- la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018 ha, nella sostanza, confermato quanto disposto dalla citata sentenza;
- la legge 30.12.2018 n. 145, all'art. 1, comma 917, ha previsto che "In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.";

considerato che il Comune di Trento, anche per gli anni di imposta interessati dai rimborsi in oggetto, ha affidato, a seguito di procedura di gara, il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e il servizio delle pubbliche affissioni ad I.C.A. - Imposte Comunali Affini – S.r.l.;

visto l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni;

visto, altresì, il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato e modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.04.2021 n. 42 e 11.11.2021 n. 158 e, in particolare, l'art. 3 (Funzionario Responsabile), il quale, al comma 1, prevede che "Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e al rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali." e, al comma 2, stabilisce che "In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.";

preso atto che, come si evince dalla lettura del comma 917 sopra riportato, la citata norma si limita a riconoscere la possibilità, per i Comuni, di effettuare ratealmente i rimborsi entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva, senza prevedere alcuna specifica procedura o fornire agli enti indirizzi o criteri operativi dettagliati, attribuendo quindi piena discrezionalità ai Comuni;

vista la deliberazione di Giunta comunale di data 10.06.2019 n. 117 con la quale, reputando opportuno, per motivi di trasparenza, equità, parità di trattamento e buon andamento dell'azione amministrativa, stabilire preventivamente le modalità per l'effettuazione dei rimborsi, nonché l'ammontare e la cadenza delle rate, sono stati approvati gli indirizzi/criteri operativi cui il concessionario del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e del servizio delle pubbliche affissioni, I.C.A. - Imposte Comunali Affini – S.r.l., dovrà attenersi per l'effettuazione dei rimborsi di cui all'art. 1, comma 917, della legge 30.12.2018 n. 145;

considerato che, nella predisposizione dei menzionati indirizzi/criteri operativi, è stato prestato particolare riguardo agli equilibri di bilancio, cercando nel contempo di coniugare la disponibilità di risorse finanziarie con l'esigenza dei contribuenti di disporre delle somme richieste in tempi certi e possibilmente contenuti;

considerato pertanto che, con gli indirizzi sopra citati, si è ritenuto adeguato, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, dilazionare gli importi da rimborsare in massimo tre anni, in base all'entità delle somme richieste, avvalendosi in tal modo della facoltà concessa dal legislatore di stabilire autonomamente l'orizzonte temporale della rateazione, purché i rimborsi vengano effettuati entro cinque anni dalla data in cui la richiesta è diventata definitiva;

preso atto che, spettando la disposizione dei rimborsi oggetto della presente al concessionario, gli indirizzi/criteri operativi stabiliscono che il Servizio Risorse finanziarie (ora Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali) provveda a trasferire allo stesso l'importo corrispondente alle somme da rimborsare, con le modalità e secondo le tempistiche stabilite dagli indirizzi/criteri operativi medesimi, ai richiedenti aventi diritto;

ritenuto che, per quanto riguarda l'impegno finanziario derivante dal riconoscimento dei rimborsi oggetto della presente, l'Amministrazione comunale debba essere chiamata a riconoscere ai contribuenti il rimborso della maggiorazione pagata, nei soli limiti della sua incidenza percentuale sulla somma versata all'Ente dal concessionario e che, parimenti, il concessionario che ha operato negli anni dal 2013 al 2018 debba riconoscere il citato rimborso nei limiti della sua incidenza percentuale sul gettito complessivo, con riferimento all'aggio percepito su tali maggiori somme da riconoscere a rimborso;

appurato, ciò nonostante, che, rispetto alla tematica del finanziamento dei rimborsi e, in particolare, della partecipazione dei concessionari alla spesa in ragione delle somme trattenute a titolo di aggio, non vi sono disposizioni normative o chiarimenti a livello ministeriale che possano dettare una linea univoca per i comuni;

considerato, peraltro, che rispetto a tale questione non è ancora stata raggiunta un'intesa con il concessionario I.C.A. - Imposte Comunali Affini – S.r.l. e sono ancora in corso confronti;

ritenuto opportuno, come evidenziato nella richiamata deliberazione di Giunta comunale di data 10.06.2019 n. 117, stante l'estrema delicatezza del tema e la necessità di disporre di ulteriori approfondimenti al riguardo, rinviare ad altro atto ogni disposizione relativa all'eventuale partecipazione del concessionario al finanziamento dei rimborsi e, quindi, alla revisione dell'aggio contrattuale riferito alle annualità oggetto di rimborso, in attesa degli auspicati chiarimenti a livello normativo/ministeriale e dar corso alle istanze di rimborso dei contribuenti, con ciò assolvendo al doveroso adempimento nei confronti dei richiedenti;

ritenuto pertanto necessario, stante quanto sopra esplicitato e nelle more della conclusione degli approfondimenti normativi, riservarsi il diritto di ripetizione dell'aggio percepito sulle maggiori somme da riconoscere a rimborso, qualora fosse accertato che l'aggio deve essere rideterminato per effetto dei rimborsi in questione;

considerato che sono state esaminate 12 istanze di rimborso (riferite a 11 Imprese) e che 5 richieste sono accoglibili, mentre 7 richieste non sono accoglibili in quanto prive della documentazione da produrre a corredo dell'istanza;

dato atto che non sono rimborsabili gli importi la cui richiesta di rimborso è pervenuta oltre il termine ordinario di prescrizione quinquennale di cui all'art. 1, comma 164, della legge 296/2006;

dato atto inoltre che sugli importi da rimborsare devono essere calcolati, a favore dei contribuenti aventi diritto, gli interessi di cui all'art. 1284 del Codice Civile, come previsto all'art. 37 comma 6 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 17.12.1998 n. 201 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2007 n. 150 e dagli indirizzi/criteri operativi di cui alla citata deliberazione di Giunta comunale di data 10.06.2019 n. 117, da conteggiare dalla data in cui la maggiorazione in argomento è stata versata alla data di adozione del presente provvedimento;

visto l'allegato n. 1, soggetto a privacy, nel quale si richiama la presente, che, firmato dalla sottoscritta, ne forma parte integrante ed essenziale, nel quale sono dettagliate le seguenti informazioni:

- i nominativi dei contribuenti che hanno presentato le richieste di rimborso;
- la data di presentazione delle richieste di rimborso, la data di assunzione a protocollo del Comune di Trento e il relativo numero;
- la data in cui l'istanza di rimborso presentata è stata ritenuta definitiva;
- l'entità dei seguenti importi: richiesto, rimborsabile (suddiviso per anno di scadenza delle rate), interessi (calcolati sulla prima rata da liquidare nell'anno 2022), totale da liquidare nell'anno 2022;
- motivazioni dell'eventuale differenza tra importi richiesti e importi rimborsabili;

ritenuto quindi necessario, al fine di consentire al concessionario di provvedere all'effettuazione dei rimborsi oggetto della presente:

- accogliere, sulla base delle verifiche eseguite congiuntamente dal concessionario I.C.A. - Imposte Comunali Affini – S.r.l. e dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, le richieste di rimborso della maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulla pubbliche affissioni per gli anni 2017 e 2018 di cui al citato allegato n. 1 alla presente;
- impegnare la spesa di euro 7.282,97 per l'anno 2022 e di euro 1.507,70 per l'anno 2023 del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022 - 2024, ai fondi stanziati sul capitolo 1937 (Affissioni e pubblicità: rimborsi alle imprese ex art. 1, comma 917 Legge 145/2018), che presenta la necessaria disponibilità, corrispondente alla somma degli importi da rimborsare a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per gli anni 2022 e 2023 e agli interessi dovuti per l'anno 2022, come elencati nel citato allegato n. 1;
- liquidare al concessionario l'importo impegnato di euro 7.282,97, corrispondente alla somma degli importi da rimborsare per l'anno 2022 come sopra indicato, dando atto che, ai sensi dei citati indirizzi, I.C.A. - Imposte Comunali Affini – S.r.l. dovrà disporre il rimborso alle Imprese richiedenti entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della somma;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della

- Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
 - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
 - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
 - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 - il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 02.11.1994 n. 157 e 22.11.2017 n. 149 (abrogato con deliberazione consiliare 14.04.2021 n. 42), le cui disposizioni, ai sensi dell'art. 70, comma 2 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato e modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.04.2021 n. 42 e 11.11.2021 n. 158, non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti, tra le altre cose, i procedimenti di rimborso;
 - Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato e modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.04.2021 n. 42 e 11.11.2021 n. 158;
 - il Regolamento generale delle entrate tributarie approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 17.12.1998 n. 201 e 05.12.2007 n. 150;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
- visto il Decreto sindacale di data 30.12.2020 n. 87/2020/05 - prot. 306169, di conferimento della responsabilità della direzione del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali;

d e t e r m i n a

1. di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa e sulla base delle verifiche effettuate congiuntamente dal concessionario I.C.A. - Imposte Comunali Affini – S.r.l. e dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, le richieste di rimborso della maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per gli anni 2017 e 2018 di cui all'elenco allegato n. 1, soggetto a privacy, nel quale si richiama la presente, che, firmato dalla sottoscritta, ne forma parte integrante ed essenziale;
2. di impegnare la spesa di euro 7.282,97 per l'anno 2022 e di euro 1.507,70 per l'anno 2023 del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022 - 2024, ai fondi stanziati sul capitolo 1937 (Affissioni e pubblicità: rimborsi alle imprese ex art. 1, comma 917 Legge 145/2018), che presenta la necessaria disponibilità, corrispondente alla somma degli importi da rimborsare a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per gli anni 2022 e 2023 e agli interessi dovuti per l'anno 2022, come elencati nel citato allegato n. 1;
3. di liquidare al concessionario l'importo impegnato di euro 7.282,97, corrispondente alla somma degli importi da rimborsare per l'anno 2022 come sopra indicato, dando atto che, ai sensi dei citati indirizzi, I.C.A. - Imposte Comunali Affini – S.r.l. dovrà disporre il rimborso alle Imprese richiedenti entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della somma;
4. di demandare a successivo provvedimento la liquidazione dell'importo impegnato per l'anno 2023, in corrispondenza della scadenza delle rate successive, come previsto negli indirizzi/criteri operativi, nonché l'impegno di spesa riferito agli interessi dovuti per l'esercizio medesimo;

5. di rinviare ad altro atto ogni disposizione relativa all'eventuale partecipazione del concessionario al finanziamento dei rimborsi e alla revisione dell'aggio contrattuale riferito alle annualità oggetto di rimborso, riservandosi il diritto di ripetizione dell'aggio percepito sulle maggiori somme da riconoscere a rimborso;
6. di dichiarare che le obbligazioni diventano esigibili entro il 31 dicembre dei rispettivi esercizi di riferimento;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al concessionario, affinché provveda ad effettuare i rimborsi oggetto della presente, con le modalità e secondo le tempistiche stabilite dagli indirizzi/criteri operativi.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato n. 1 (soggetto a privacy)

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 22/02/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale

N. 13/ 38

di data 22/02/22

Oggetto: LEGGE 30.12.2018 N. 145, ART. 1, COMMA 917. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. RIMBORSI SOMME ACQUISITE A TITOLO DI MAGGIORAZIONE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. ACCOGLIMENTO RICHIESTE DI RIMBORSO, IMPEGNO DI SPESA PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2022 E 2023. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2022	14041.09.01937	U.1.09.02.01.001	1305			7.282,97	"	98174 (9204474)
U		2023	14041.09.01937	U.1.09.02.01.001	1305			1.507,70	"	98175 (9204475)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 23 febbraio 2022